



# *Ministero della Giustizia*

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04414 DEI DEPUTATI ASCARI E MORFINO (res. n. 432 del 20 febbraio 2025)**

### **R I S P O S T A**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, il deputato interrogante, traendo spunto dall'esclusione dei centri antiviolenza, costituitisi parte civile, dal processo penale che si sta celebrando per l'omicidio di Sofia Stefani, solleva specifica quesiti in ordine ad iniziative, anche normative, volte: - ad assicurare che i centri antiviolenza possano partecipare attivamente ai processi penali, in qualità di parte civile, come forma di tutela collettiva; - a monitorare le decisioni giudiziarie in materia di violenza di genere anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 e 5, della legge n. 53 del 2022, ai fini della piena tutela delle vittime; - a rafforzare la formazione dei magistrati e degli operatori del diritto in materia di violenza di genere.

Sulla specifica vicenda giudiziaria, con nota del 20 maggio 2025, il Presidente del Tribunale di Bologna, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha trasmesso la relazione che, per completezza di esposizione, si riporta integralmente di seguito.

*“Il procedimento n. [...], instaurato presso la Corte d'Assise del Tribunale di Bologna, vede il sig. G.G. [...], attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e nei cui confronti è stato disposto decreto di giudizio immediato*

[...], imputato: “Del reato p. e p. dagli artt. 575, 577 comma 1 n. 1, 61 n. 1 c.p. per aver cagionato il decesso di [...] In Anzola dell’Emilia il 16 maggio 2024”.

*All’udienza di costituzione delle parti del 17.02.2025, hanno presentato richiesta di costituzione di parte civile i genitori ed il compagno della vittima, oltre al Comune di Anzola dell’Emilia, tutti regolarmente ammessi da questa Corte D’Assise [...]. Alla medesima udienza hanno richiesto di essere ammesse al processo, in qualità di parti civili, anche le seguenti cinque associazioni, dedite alla tutela e alla affermazione dei diritti delle donne: “UDI - Unione donne in Italia”; “Casa delle Donne”; “APS Malala – Gli occhi delle donne sulla pace”; “MondoDonna Onlus”; “Gruppo SOS Donna – Una linea telefonica contro la violenza”.*

*Preliminarmente si precisa che la decisione della Corte in merito all’ammissione della costituzione di tali associazioni si è potuta basare, stante la fase processuale in atto, esclusivamente sul contenuto del capo d’imputazione, avente oggetto una condotta astrattamente idonea ad ottenere il risarcimento di cui all’articolo 2043 c.c. Allo stato e secondo la normativa vigente, tuttavia, questa Corte ha ritenuto insussistente la titolarità in capo alle associazioni richiamate di un diritto soggettivo direttamente leso dalla condotta dell’imputato, seppur in considerazione del rilevante valore sociale perseguito dagli Statuti associativi, che potrebbe al più attribuirne la legittimazione soggettiva di cui all’articolo 91 c.p.p.”.*

Queste le motivazioni della esclusione della parte civile dal processo, di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria investita del processo, nell’esercizio della propria funzione giurisdizionale, si osserva che il nostro sistema processuale penale consente pacificamente la costituzione di parte civile dei cd. enti esponenziali, anche non riconosciuti, nonché degli enti territoriali, rappresentativi di interessi lesi dal reato, che avanzino, *iure proprio*, la pretesa risarcitoria.

In particolare, il danno patrimoniale o non patrimoniale, che tali enti assumono di aver subito per effetto del reato, deve essere conseguenza immediata e diretta del reato e deve consistere nell’offesa all’interesse perseguito dall’ente e posto nello Statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione concreta, con la

conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente.

Ciò in quanto il danneggiato – cui ai sensi degli articoli 185 del codice penale e 74 del codice di procedura penale spetta il risarcimento e che si può, ma non si deve necessariamente, identificare con il soggetto passivo del reato in senso stretto – è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato.

La legittimazione all'azione civile nel processo penale, al pari della legittimazione ad agire nel processo civile, va ovviamente verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

È possibile, infatti, eccepire l'inammissibilità della costituzione di parte civile per la carenza di *legitimatio ad causam* ogniqualvolta risulti che il soggetto intenzionato ad esercitare l'azione civile nel processo penale non sia in realtà qualificabile come danneggiato dal reato per cui si procede.

Come pure la sanzione dell'inammissibilità è prevista in caso di carenza di *legitimatio ad litem* o di difetto dei requisiti formali dell'atto di costituzione o di inosservanza del prescritto termine di decadenza o per intervenuta sentenza di merito in sede civile.

Inoltre, al di fuori delle ipotesi tassativamente disciplinate dall'articolo 74 c.p.p. per la costituzione di parte civile e appena descritte e, in particolare, di un danno *iure proprio*, gli enti e le associazioni portatori di interessi superindividuali di particolare rilievo sociale possono intervenire nel processo penale non quali parti civili ma, a sostegno dell'accusa, ai sensi e nelle forme dell'articolo 91 dello stesso codice con poteri identici a quelli della persona offesa al cui consenso è subordinato l'esercizio dell'intervento stesso.

In definitiva, gli strumenti offerti dal sistema processuale penale alle associazioni, ivi comprese quelle che hanno come finalità statutarie la tutela dei diritti delle donne, per perseguire i nobili obiettivi anche all'interno del processo penale,

rappresentano un rafforzato presidio posto a salvaguardia degli interessi superindividuali nonché a tutela degli enti medesimi.

La tutela di tali enti, infatti, rappresenta e consente una sorta di garantismo “sociale” nell’ambito del quale il processo non è più solo salvaguardia dell’individuo ma anche delle associazioni, riconosciute e non, che reclamano un accesso alla giustizia per la tutela dei propri interessi.

Inoltre, in merito alla formazione di tutti gli operatori del sistema giudiziario e al monitoraggio delle decisioni giudiziarie in materia di violenza di genere, va innanzitutto rimarcato il costante impegno del Governo tutto nel contrasto a questo odioso fenomeno, tradottosi nell’adozione, sin dal suo insediamento, di iniziative trasversali e multilivello, nella consapevolezza che l’adeguatezza della risposta da parte dello Stato non passa solo attraverso il potenziamento degli strumenti di repressione.

Si è quindi intervenuti con puntuali e mirati provvedimenti normativi, finalizzati ad integrare l’attuale assetto ordinamentale.

Sono state stanziare notevoli risorse economiche nel campo della formazione e dell’educazione, con l’obiettivo di velocizzare le valutazioni preventive sui rischi, di rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva, di rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati in danno delle donne e la recidiva, di migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

Il principio del giusto processo, sancito dalla Carta costituzionale, non esprime infatti soltanto un’esigenza di qualità, accuratezza e tempestività della decisione, ma veicola anche l’aspettativa che l’offesa già arrecata da altri non si protragga ulteriormente, attivando pericolosi meccanismi di vittimizzazione secondaria.

A tal fine è fondamentale il monitoraggio costante del fenomeno, in funzione dell’apprezzamento dell’efficacia dell’azione giudiziaria e della conseguente selezione delle migliori modalità organizzative adottate dagli uffici (cd. *best practices*). Il confronto tra le diverse esperienze consente, infatti, di cogliere a pieno la capacità degli strumenti offerti dalla normativa nel contrastare il fenomeno,

contribuendo poi ad innalzare la competenza e la preparazione dei magistrati, che nei diversi ruoli vengono a contatto con simili vicende.

E' per questa ragione che il tema della lotta alla violenza contro le donne ha trovato un proprio spazio dedicato nell'ambito delle linee programmatiche sulla formazione proposte dal Ministro alla Scuola Superiore della Magistratura. Adeguato rilievo è stato, dunque, *a fortiori* riservato all'argomento nelle ultime linee guida, che sono le prime adottate dopo l'entrata in vigore della Legge 24 novembre 2023, n. 168, con cui è stato reso obbligatorio l'inserimento di iniziative formative specifiche in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Con tale legge, di iniziativa governativa, si è inteso infatti intervenire più efficacemente su alcune delle misure già introdotte in passato per fronteggiare il fenomeno (cd. Codice Rosso) in chiave, innanzitutto, di prevenzione delle azioni criminose. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'ampliamento dell'ambito di applicabilità delle misure cautelari, custodiali e non, con essa introdotto.

E, dunque, l'implementazione degli strumenti di contrasto alla violenza di genere e domestica realizzata con tale strumento normativo ha reso quantomai necessario anche un rinvigorismento dell'attività formativa svolta in questo ambito, nella prospettiva di garantire un'effettiva ed efficace applicazione del sempre più articolato apparato normativo vigente.

In tale contesto si è inserita, poi, anche l'azione dell'“*Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica*”, istituito nell'ottobre 2022 presso il Ministero della Giustizia con lo scopo di creare un'interlocuzione costante con gli uffici giudiziari per monitorare il fenomeno attraverso, per l'appunto, la raccolta di buone prassi, l'estrazione dei dati giudiziari e statistici di interesse e l'elaborazione di soluzioni tecniche e normative per implementare il sistema di tutele già esistente.

L'Osservatorio, attraverso i suoi sette sottogruppi è, dunque, impegnato su più fronti nella promozione di quell'intervento sinergico ed incisivo che il fenomeno richiede, attraverso il coinvolgimento di professionalità appartenenti ad ambiti

diversi, non solo riconducibili al mondo giudiziario ma anche a quello accademico e dell'informazione.

Da ultimo, alla luce dell'aumento esponenziale dei numeri di questo fenomeno, questo Governo è ulteriormente intervenuto con il disegno di legge A.S. 1433, recante *“Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”*, rafforzando gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall'art. 6, della legge n. 168 del 2023.

In particolare, all'articolo 4, si prevede che le iniziative formative possano svolgersi anche in sede decentrata e possano avere ad oggetto anche la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di una efficace collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. Il disegno di legge aggiunge poi sempre all'articolo 6 della legge n. 168 un ulteriore comma 2-bis, con il quale si prevede l'obbligatoria partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi per i magistrati giudicanti o requirenti assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica.

Infine, quanto al monitoraggio delle decisioni giudiziarie in materia di violenza di contro le donne anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 53 del 2022, si rappresenta che dal 1 gennaio 2023, il Ministero della Giustizia, proprio in attuazione della cd. Legge Valente, è in grado di rilevare i dati relativi ai procedimenti giudiziari sull'allarmante fenomeno, con l'obiettivo di realizzare costanti analisi statistiche per far emergere caratteristiche ed evoluzioni delle condotte criminali.

In particolare, attraverso un intervento tecnologico sui sistemi informativi dell'area penale, tutti gli uffici giudiziari italiani sono ora nelle condizioni di registrare dati importanti, come la relazione tra vittima e autore del reato, la

fattispecie di reato commesso, le modalità utilizzate. Una specifica nota è stata diramata agli uffici, per illustrare le finalità dell'intervento e le modalità operative per l'inserimento dei dati da parte degli operatori giudiziari.

Il Ministero non smetterà di promuovere la massima cura per la rilevazione delle informazioni utili a formulare le risposte più efficaci nella prospettiva della prevenzione dei reati e dell'innalzamento degli standard di tutela delle vittime.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)